

ALLEGATO E



A.S.L. CN2
Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**PROVVEDIMENTO DI DINIEGO / DIFFERIMENTO
DELLA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO**

(indicare la Struttura responsabile del procedimento)

Direttore/Responsabile:
Recapiti a cui rivolgersi:
personalmente:
telefonicamente:
tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it

Classificazione	
<i>generale</i>	<i>procedimentale</i>
Risposta a nota prot. n. del	

Al Signor/Ditta

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato. Provvedimento di diniego totale, parziale o differimento dell'accesso.

Con riferimento alla Sua richiesta di accesso del _____, pervenuta a questa ASL in data _____ e acquisita al protocollo aziendale al n. _____

SI COMUNICA

che la stessa **non può essere accolta**, in tutto o in parte,

ovvero

che l'esercizio del diritto di accesso **deve essere differito per giorni**

per i seguenti motivi

Le eventuali richieste di riesame e/o impugnazioni sono disciplinate dagli artt. 16 e 18 del Regolamento in materia di accesso civico, pubblicato sul Sito web dell'ASL CN2 - sezione "Amministrazione Trasparente"

II DIRETTORE/RESPONSABILE

Art. 12 del Regolamento “Termini del procedimento”

Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

Art.16 del Regolamento “Richiesta di riesame”

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'Accesso Generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto all'art. 12, ovvero i contro interessati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni. Se l'Accesso Generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità alla disciplina legislativa in materia, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 18 del Regolamento “Impugnazioni”

Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'Accesso Civico Generalizzato può proporre ricorso al TAR (ai sensi art. 116 Codice processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010). Il termine di cui all'art. 116, 1° c., del Codice processo amministrativo, se il richiedente l'accesso civico generalizzato si è rivolto al difensore civico competente per territorio, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza allo stesso. In alternativa il richiedente, o il contro interessato, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale. Il ricorso è notificato anche all'Asl Cn2. Il difensore civico competente si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se l'Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Se l'Accesso Civico Generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui la richiesta riguardi l'accesso civico semplice, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, 5° c. del Decreto Trasparenza.